

STUDIO LEGALE GALLENCA

10121 TORINO - Via XX Settembre 60 Tel. 011/562.95.84 - 562.78.02 Fax 562.78.02
e-mail: info@studiogallenca.it

Avv.to Giuseppe GALLENCA
Patrocinante in Cassazione

Avv.to Davide GALLENCA

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO- ROMA**

Ricorre

Antonella Capizzi, [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa ai fini del
presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe
GALLENCA, C.F. GLLGPP48M18D646Q, del Foro di Torino, il quale chiede
che ogni comunicazione e notificazione di legge sia effettuata mezzo fax
011.5627802 o PEC giuseppegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, l'avv.
Stefano Callà, C.F. CLLSFN93M13L219W, pec calla.sriavvocati@pec.it, fax
0112730803 e l'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F.
GLLDVD86C08L219D, fax 011.5629584 PEC
davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, per procura
speciale allegata al presente atto,

ricorrente

contro

Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
C.F. 80185250588 nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed ex
lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con
domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

**Ministero della Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale
per il Piemonte**, in persona del l.r.p.t. C.F. 97613140017 nella sede per la carica

presso l'Ufficio predetto ed ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., C.F. 801888230587 ex lege difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro p.t. nella sede per la carica presso l'Ufficio predetto ed ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con domicilio pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

resistente

con notizia a

Fasolo Angelo, nato [REDACTED]

[REDACTED], residente in [REDACTED], con [REDACTED]

[REDACTED] come da INAD

Eventuale controinteressato

per l'annullamento/dichiarazione di nullità, previa emanazione di

ogni più opportuna misura cautelare,

del DDG 3059/2024 (PNRR 2) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (doc. 1),

del decreto n. 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava *Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi*

territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso ogni suo allegato (doc. 2);

dell' graduatorie di merito e degli idonei pubblicate in data 20.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19362 (doc. 3), della rettifica pubblicata in data 21.10.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 19586 (doc. 4), della graduatoria pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21032 (doc. 5) della rettifica pubblicata in data 11.11.25 e del suo decreto di pubblicazione prot. 21114 (doc.7) da USR Piemonte per la classe di concorso A060, Regione Piemonte;

nonché per quanto di ragione del Decreto 137/2025 del MIM e suoi allegati (doc. 8);

di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.

FATTO

La odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con DDG 3059/2024 (concorso c.d. PNRR 2) per la classe di concorso A060-Tecnologia Scuola I grado per la Regione Piemonte.

Secondo il Provvedimento dell'USR, nella suddetta classe di concorso i posti accantonati perché vacanti e disponibili per l'a.s. 2025/26 erano 33 (cfr. doc. 9).

All'esito delle prove concorsuali è stata pubblicata in data 20.10.25 la graduatoria di merito dei vincitori di cui al doc. 3: in detta occasione, veniva altresì contestualmente pubblicata l'elenco dei candidati idonei entro il 30%, ovverosia di quei candidati che – pur avendo superato le prove – non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori, in quanto numericamente limitata come previsto dal bando ed al fine di eventuali scorrimenti per rinunce da parte dei vincitori.

Tale modalità di pubblicazione contestuale, non supportata da alcun riferimento normativo, si pone in contrasto con quanto avvenuto nel caso dei concorsi ex PNRR I: in tale occasione, le graduatorie non venivano pubblicate contestualmente, bensì a distanza di tempo, proprio per permettere la corretta compilazione della graduatoria di merito a seguito delle varie rinunce/decadenza e quindi integrazione/scorrimento con la graduatoria degli idonei.

Tale aspetto, come verrà spiegato in seguito, è latore di notevole lesione degli interessi legittimi della ricorrente.

Posto quanto sopra, la odierna ricorrente apprendeva di non essere inserita nelle graduatorie pubblicate, ma di aver superato le prove del concorso e di essere a ridosso della graduatoria degli idonei (cfr. doc. 6).

In data 21.10.25, l'USR Piemonte pubblicava nuovamente le graduatorie anzidette a causa di un ricalcolo dei punteggi dei vincitori: la circostanza, però, non impinge direttamente sulla posizione della ricorrente, in quanto non si dava atto a scorrimenti di sorta, né nella graduatoria dei vincitori né in quella degli idonei.

In data 11.11.25, poi, l'USR Piemonte pubblicava ulteriore graduatoria di

merito e degli idonei, e successiva rettifica, procedendo a scorrimento di entrambe le graduatorie: con il decreto di pubblicazione (cfr. doc. 5, DOC. 7) infatti, l'ufficio prendeva atto delle *“rinunce da parte di n. 7 candidati, utili per lo scorrimento della graduatoria; Considerato che la graduatoria va integrata con n. 7 candidati; Considerato che i candidati che hanno già partecipato alle operazioni di nomina in ruolo relative all'a.s. 2025/2026 come da avviso USR prot. n. 19602 del 21/10/2025 non saranno più oggetto di convocazione; Ritenuto necessario procedere allo scorrimento per rinuncia della graduatoria e all'aggiornamento dell'elenco dei candidati idonei di cui all' art. 2 comma 1 del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79).”* e pubblicava le graduatorie di merito e degli idonei, interpolate, appunto, con le modifiche sopravvenute a seguito di rinunce o altre ragioni.

Ed infatti, nella graduatoria di merito venivano apposti gli asterischi a 6 candidati (Turco, Segre, Reina, Zanella, Possi, Vasciaveo), segno cioè che tali candidati erano stati oggetto di nomina con decreto 19914 del 22.10.25 e che tali candidati provenivano dalla graduatoria degli idonei. La settima candidata - che ha coperto il venticinquesimo posto disponibile nella graduatoria dei vincitori, Schenone Valeria- non era presente nell'elenco dei candidati idonei precedentemente pubblicato ma è la candidata posizionata come 34° nella graduatoria generale (come si evince dall' Allegato 2 aspiranti A060 e AM12 di cui all'Avviso USR prot. n.21128 dell'11/11/2025_NUOVO TURNO, doc. 10).

Tuttavia, il Ministero intimato, contraddicendo addirittura il suo stesso provvedimento, che prevedeva l'aggiornamento della graduatoria degli idonei,

ha lasciato nella graduatoria degli idonei pubblicata in data 11.11.25 ben due candidati (i dottori Fasolo Angelo e Esposito Rita, alle posizioni 33 e 34) seppur dichiarandoli rinunciatari al turno precedente. Nel turno precedente del 21 ottobre, i candidati Fasolo ed Esposito ricoprivano rispettivamente le posizioni 31 e 32 (sesto e settimo posto) della graduatoria degli idonei. L'11.11.25, a seguito delle loro rinunce, anziché procedere al depennamento, i loro nomi appaiono alle posizioni 33 e 34 (primo e secondo posto) della graduatoria degli idonei, accanto a un asterisco, segno cioè che tali candidati avevano partecipato alle operazioni di nomina in ruolo al turno precedente e avevano rinunciato. L'elenco dei candidati idonei è stato integrato solamente di sei candidati, dalla posizione 35 alla 40.

Siccome gli anzidetti permangono in graduatoria, tale situazione impedisce alla odierna ricorrente- che ha totalizzato il punteggio di 180,5 e si trova al quarantunesimo posto dell'elenco dei candidati potenzialmente idonei, pertanto, appena successiva ad Anglesio Andrea, ultimo della graduatoria degli idonei alla posizione 40, di essere individuata quale idonea per i successivi scorrimenti che dovessero avere luogo (con il che, la ricorrente dimostra l'interesse concreto al ricorso e vince la richiesta prova di resistenza).

Non solo: è necessario sottolineare come ad oggi, dei 33 posti accantonati appositamente per la procedura concorsuale, dopo le rinunce e gli scorrimenti, ne sono stati coperti solo 29, con 4 posti tuttora vacanti, nonostante la presenza di candidati potenzialmente idonei.

Tale inefficienza deriva dalla pubblicazione simultanea delle due graduatorie di vincitori e idonei e della contestuale convocazione degli stessi (come da avviso del 20.10.25 de USR Piemonte, prot. 19409) e dalla

contestuale dichiarazione di accettazione e di rinuncia (come da avviso del 22.10.2025 de USR Piemonte, prot. 19702), a differenza della pubblicazione sequenziale adottata nel PNRR1 nella quale prima veniva pubblicata la graduatoria dei soli vincitori e la pubblicazione della graduatoria degli idonei entro il limite del 30% previsto avveniva su una base **“depurata dai rinunciatari”**, sólo dopo aver acquisito le rinunce dei vincitori e fatto scorrere la graduatoria fino alla completa copertura dei posti riservati ai vincitori. Applicando la stessa modalità, Fasolo ed Esposito -oggi considerati “idonei rinunciatari al turno precedente”- sarebbero stati convocati non quali “idonei”, bensì quali “vincitori” in sede di primo scorrimento, al fine di coprire i posti resisi vacanti per rinuncia dei vincitori originari e la loro rinuncia sarebbe, pertanto, intervenuta in qualità di candidati “vincitori”, con conseguente cancellazione definitiva dalla graduatoria e produzione di ulteriore scorrimento, secondo la fisiologica dinamica delle procedure concorsuali.

L’anticipata e contestuale convocazione dei medesimi quali “idonei” ha invece alterato la sequenza procedimentale, portando alla pretesa permanenza dei rinunciatari nella graduatoria degli idonei e determinando il consolidamento di una graduatoria che lede direttamente lesione l’odierna ricorrente, la quale, in applicazione di una procedura orientata secondo la normativa vigente, sarebbe rientrata matematicamente nel contingente del 30% degli idonei.

Pertanto, la ricorrente non contesta la legittimità del limite del 30% previsto dalla normativa, ma deduce l’illegittimità della concreta applicazione della normativa nella procedura concorsuale, così come attuata dall’Amministrazione resistente nel caso di specie.

L'elemento foriero di danno, quindi, consiste nella pubblicazione contestuale delle graduatorie e anche nella convocazione simultanea di vincitori e idonei, soggetti collocati su piani giuridici differenti, con conseguente alterazione della sequenza procedimentale e degli esiti della procedura.

Inoltre, come si evince dalle pubblicazioni dell'USR (Pubblicazione elenchi candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali del 26 febbraio 2025, doc. 13) e Pubblicazione elenco candidati ancora presenti nelle graduatorie della procedura concorsuale DD 510/2020 del 5 giugno 2025 (doc. 14), le graduatorie delle precedenti procedure concorsuali per la classe di concorso A060 risultano già utilizzate.

Visto quanto sopra, i provvedimenti impugnati sono quindi illegittimi, nulli, annullabili per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 1 ed all'art. 3 della l. 241/1990. Difetto di istruttoria e motivazione. Irragionevolezza. Carenza di trasparenza ed efficienza. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 1 ed all'art. 9 del DDG 3059/2024 e con riferimento all'art. 1 ed all'art. 12 e 13 del DM 205/2023. Non intelligibilità. Violazione dell'art. 2 D.L. 45/2025. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 1 ed all'art. 17 del DM 487/1994. Violazione di legge con riferimento all'art. 51 ed all'art. 97 Costituzione. Contraddittorietà.

-A-

Tanto si deduce in relazione ai fatti come già descritti, latori di lesione

dei legittimi interessi della odierna ricorrente ad essere inserita nella graduatoria degli idonei.

Come spiegato, infatti, l'USR Piemonte ha provveduto a pubblicare le graduatorie di merito del concorso, completando anche, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del DM 205/2023, le graduatorie degli idonei.

In primo luogo, si deduce una violazione della normativa indicata in epigrafe e dei principi di buon andamento ed efficienza ed efficacia della azione della P.A. determinato dalla contestuale pubblicazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei, nonché convocazione degli stessi, avvenuta per tutte le pubblicazioni che hanno interessato il concorso.

Tale modalità di pubblicazione e convocazione non è prevista espressamente dalla normativa, e risulta essere contraria ai principi di cui sopra e contraria anche agli obiettivi della procedura PNRR, finalizzata – come espressamente indicato nei documenti programmatori nazionali ed europei – alla **copertura massima dei posti vacanti** e alla stabilizzazione del personale.

La pubblicazione simultanea delle due graduatorie e la seguente convocazione simultanea dalle stesse, priva di motivazione, non imposta da alcuna disposizione normativa, e estranea alla prassi che l'Amministrazione stessa aveva seguito per il PNRR1- hanno fatto sì che le rinunce pervenissero contemporaneamente da candidati vincitori e idonei, impedendo di “depurare” correttamente la graduatoria prima del calcolo della fascia del 30% e di depennare in maniera coerente ed efficiente i rinunciatarì, alcuni dei quali permangono in graduatoria, creandosi posti vacanti pur in presenza di candidati idonei e impedendo alla ricorrente di essere inserita nella graduatoria degli idonei 30% (dove sarebbe rientrata con la pubblicazione e convocazione

sequenziale).

Il che determina una mancata copertura di posti accantonati vacanti e disponibili per l'as 2025/26, con conseguente riduzione dell'efficacia della procedura, spreco di risorse pubbliche garantite dal PNRR e in contrasto con l'obiettivo europeo di garantire la massima copertura dei posti vacanti e riduzione del precariato.

La scelta di procedere alla pubblicazione simultanea appare essere stata anzi di carattere discrezionale e ha prodotto effetti illogici, inefficienti e contrari alla finalità del concorso.

Infatti, la normativa non prevede tempi di pubblicazione della graduatoria degli idonei; è però evidente che -per come è strutturato il concorso, che prevede scorrimenti nelle graduatorie- risulta del tutto irragionevole la pubblicazione contestuale delle due graduatorie e la seguente convocazione contestuale di vincitori ed idonei.

Pacifico infatti che in presenza di candidati vincitori che rinuncino al posto (o non lo accettino nei tempi previsti), il posto lasciato vacante venga assegnato al vincitore dopo di lui in graduatoria.

Ebbene, se gli idonei sono i soggetti che debbono prendere il posto dei vincitori in caso di loro rinuncia, appare evidente che la loro graduatoria avrebbe dovuto essere pubblicata solamente a seguito delle rinunce dei vincitori.

Qualunque attività della Amministrazione nella gestione delle graduatorie concorsuali incontra infatti il limite del rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza ed effettività dell'azione amministrativa, limiti che nel caso di specie risultano superati.

-B-

La riportata ed anomala modalità di pubblicazione delle graduatorie e seguente convocazione ha contribuito a creare la lesione lamentata dalla ricorrente, posto che rende difficoltoso il corretto aggiornamento delle graduatorie ed il soddisfacimento degli obiettivi previsti dal bando di concorso.

Infatti, in sede di scorrimento ed integrazione delle graduatorie di merito e degli idonei, anche questa volta contestuale, del 11.11.25, la P.A. intimata ha irragionevolmente escluso la odierna ricorrente dalla graduatoria degli idonei, così violando – quanto meno- le norme in epigrafe indicate e la *ratio* della normativa concorsuale e, addirittura, contraddicendo lo stesso decreto di pubblicazione oggi impugnato, il quale, come riportato, assumeva l'aggiornamento dei candidati idonei.

Non è data spiegazione, infatti, al mantenimento dei candidati Fasolo Angelo ed Esposito Rita nella graduatoria degli idonei, seppur sia reso noto, dalla medesima P.A., che tali candidati risultano rinunciatori: e dunque, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del DDG 3059 citato, essi sono considerati decaduti e quindi non più eleggibili al ruolo, disposizione riportata in ogni atto in cui il Ministero si riferisca alle modalità di assunzione (cfr. art. 3 D.M. 137, ecc).

Né il c.d. “decreto nomine” (n. 137/2025 del MIM) provvede nel senso fatto proprio dalla stessa P.A. in quanto nulla dispone sul punto “scorrimento delle graduatorie degli idonei”.

Al contrario, in detto decreto è dato leggere che *le graduatorie dei vincitori vanno integrate, nella misura delle eventuali rinunce pervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali, secondo i criteri esplicitati al punto A.9, penultimo periodo.*

Al punto A9 dell'allegato non viene fatto riferimento alcuno al mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei, ma viene disciplinato quanto segue: *In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva).*

Orbene: se tale dizione deve essere interpretata nel senso fatto proprio dalla P.A. intimata, ovverosia che nel momento in cui l'idoneo rinunci il suo posto nella graduatoria degli idonei non viene occupato da altro idoneo, essa è chiaramente illegittima perché in contrasto con ogni principio vigente nei pubblici concorsi, nonché in contrasto con il bando di concorso.

Il mantenimento in graduatoria di candidati non eleggibili appare in aperto contrasto con le norme indicate in epigrafe, posto che, in ogni caso, la normativa di riferimento non vieta lo scorrimento delle graduatorie degli idonei: ed infatti la P.a. intimata ha provveduto ad integrare la graduatoria degli idonei con candidati prima non presenti.

Ovverosia e per maggior chiarezza: la P.A. intimata ha "fatto scorrere" la graduatoria degli idonei, nel senso che ha ammesso dei candidati della graduatoria idonei in quella dei vincitori, ed ha ammesso nella graduatoria degli idonei dei candidati prima non presenti in questa ultima.

Si evidenzia come la P.A. intimata abbia adottato modalità di scorrimento eterogenee e non lineari e non abbia correttamente interpretato la normativa, impedendo a candidati che hanno raggiunto la sufficienza di essere inseriti in graduatoria, in contrasto con la previsione secondo cui *"La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti*

banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali" di cui all'art. 12 del DM 205.

Il tutto in maniera del tutto illegittima e contraddittoria, che appare ancora più evidente laddove si consideri che la normativa richiamata dalla stessa P.A. intimata (DL 45/2025) prevede che le graduatorie degli idonei non sono compilate con tutti i candidati che abbiano superato le prove, ma solamente con un numero di candidati pari al 30% dei posti messi a concorso (quindi 8 perché i posti messi a bando erano 25).

Del tutto incongruente e non dovuta, quindi, la permanenza dei candidati rinunciari nella graduatoria degli idonei, nonché latrice di lesione al legittimo interesse della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria anzidetta, che è – per previsione di legge- limitata nel numero.

-C-

Così facendo, quindi, la P.A. sta violando anche l'art. 2 del DL 45/2025, che chiede che la graduatoria sia compilata con candidati "idonei" nei limiti numerici ivi indicati: appare evidente che se i dottori Fasolo e Esposito hanno rinunciato, essi non sono più idonei e la loro permanenza in graduatoria è del tutto non dovuta, e la graduatoria non risulta compilata "entro i limiti" numerici di candidati previsti per legge (ma con un numero irragionevolmente ed immotivatamente inferiore).

Il provvedimento della P.A. intimata, peraltro, viola lo stesso spirito del bando di concorso, che ha come finalità l'assunzione di un elevato numero di docenti (cfr. art. 1 DDG e art. 1 DM richiamati): appare evidente che, se le

integrazioni e scorrimenti delle graduatorie non sono effettuati correttamente, l'azione della P.A. è illegittima in quanto escludente candidati- invece- aventi i requisiti di idoneità previsti dal bando.

Risultano, poi, violate le norme relative ai concorsi pubblici, secondo cui (art. 1 DM 487) le assunzioni sono successive a concorsi "*orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate*" e che si svolgano "*con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante*".

Appare evidente che mantenere in graduatoria soggetti che non sono più eleggibili, escludendo soggetti invece eleggibili per il posto bandito violi non solo la normativa concorsuale specifica, ma anche la normativa generale sul buon andamento, trasparenza imparzialità ed efficienza della P.A., principi costituzionali di cui all'art. 97 e di cui all'art. 1 l. 241/1990 nonché, sia - in buona sostanza- del tutto irragionevole e non comprensibile, avuto anche a mente il fatto che la normativa di riferimento non vieta lo scorrimento delle graduatorie degli idonei e la stessa P.A. intimata vi ha provveduto.

Pertanto, il provvedimento con il quale la P.A. intimata ha escluso dalla graduatoria degli idonei la ricorrente dovrà essere annullato, dichiarato nullo e comunque illegittimo per le ragioni di cui sopra.

Istanza cautelare

Evidente il *fumus boni iuris* da quanto sopra, la ricorrente patisce anche il *periculum in mora* determinato dal fatto di non essere inserita nelle graduatorie degli idonei.

Il solo fatto che la stessa sarebbe individuata come ultima in detta

graduatoria, peraltro, non costituisce un elemento avverso alla sussistenza del *periculum* per diverse ragioni.

In primo luogo, la ricorrente ha diritto a vedere la propria posizione giuridica “certa” e stabile nel minor tempo possibile.

Secondariamente, ed è circostanza strettamente correlata alla ragione di cui sopra, considerando il fatto che i posti banditi per la procedura sono 33 (ovverosia 25 + 8) e risultano esservi state solamente 29 nomine (cfr. doc. 12) appare evidente come la ricorrente potrebbe essere eleggibile per un posto bandito a concorso.

Dagli atti pubblicati da USR Piemonte (doc. 12) infatti risulterebbe che anche i candidati Ricceri Alessia (n. 37) e Ferrero Varsino Benedetta (n. 38) abbiano rinunciato.

In ogni caso, poi, non sono prevedibili a priori i movimenti di graduatoria che dovessero intervenire – anche a breve termine- a seguito di rinunce o altre ragioni, sia nella graduatoria di merito che in quella degli idonei.

Pertanto, è interesse della ricorrente essere inserita in graduatoria, posto che ha anche vinto la prova di resistenza come sopra spiegato; ma è anche interesse della stessa P.A. avere a disposizione più candidati idonei, ivi compresa la ricorrente.

Per il che, appare necessaria e corretta la sospensione dei provvedimenti impugnati, con la conseguente immissione della ricorrente nella impugnata graduatoria degli idonei del 11.11.25 con sua rettifica.

Per tutte le sovraesposte considerazioni

La ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che

l'ecc.mo TAR Lazio- Roma, in accoglimento del presente ricorso, voglia

In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge;

In via istruttoria: disporre l'acquisizione della documentazione relativa agli atti impugnati ed al procedimento prodromico ed in particolare disporre l'acquisizione di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento amministrativo richiamati negli atti impugnati; con riserva di proposizione di motivi aggiunti;

Nel merito: dichiarare la nullità o – comunque - annullare, per i motivi meglio esposti in narrativa e con le conseguenze di legge, i provvedimenti impugnati, quale meglio individuati nell'epigrafe e nel testo del ricorso principale e per motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus

Ai sensi di legge, si dichiara che il presente ricorso rientra tra quelli sottoposti a contributo unificato di € 325 che verrà versato a sensi di legge.

Si produce:

- 1) DDG 3094/24
- 2) Dm 205/23
- 3) Graduatoria merito, degli idonei e decreto pubblicazione 20.10.25
- 4) Graduatoria di merito, degli idonei e decreto pubblicazione 21.10.25
- 5) Graduatoria di merito, degli idonei e decreto pubblicazione 11.11.25
- 6) Punteggio ricorrente
- 7) Rettifica graduatoria 11.11.25
- 8) Decreto 137/2025
- 9) Posti accantonati USR Piemonte
- 10) Avviso USR prot. n.21128 dell'11/11/2025_NUOVO TURNO
- 11) Simulazione
- 12) Nomine USR Piemonte
- 13) Pubblicazioni USR candidati PNRR1
- 14) Pubblicazione elenco candidati ancora presenti nelle graduatorie della procedura concorsuale DD 510/2020 del 5 giugno 2025

Torino, 18.12.2025

Avv. Giuseppe Gallenca

Avv. Stefano Callà

Avv. Davide Gallenca



DAVIDE
GALLENCA
AVVOCATO
18.12.2025
09:51:39
GMT+00:00